AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

Allegato A alla delibera n. 216/26/CONS

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ

Articolo 1
(*Ambito di applicazione*)

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di consultazione svolte dall'Autorità in tutti i settori di competenza, per l'adozione di atti aventi natura regolatoria e di atti aventi natura normativa, ivi incluse le ipotesi di consultazione specificamente previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ferme restando le speciali disposizioni relative agli adempimenti derivanti dal quadro europeo delle comunicazioni elettroniche.

2. Sono di norma sottratti alla consultazione gli atti attuativi di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione.

3. Le procedure di consultazione di cui al comma 1 possono comprendere l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) svolta secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'Autorità.

Articolo 2
(*Avvio della consultazione*)

1. La consultazione è avviata con delibera dell'Autorità che approva, con eventuali modifiche, la proposta formulata dal Direttore dell'unità organizzativa competente, sottoponendola a consultazione e indicando il termine finale entro il quale concludere il procedimento di consultazione.

2. La proposta in consultazione, allegata alla delibera di avvio, può assumere la forma di uno schema di provvedimento o di un documento recante i presupposti normativi, il contenuto e le finalità della proposta stessa, con la richiesta di formulare osservazioni in merito o di rispondere a specifici quesiti.

3. La delibera di avvio, cui sono allegate anche le modalità di svolgimento della consultazione, con l'indicazione del responsabile del procedimento, nominato dal Direttore competente, e del termine entro cui trasmettere i contributi, unitamente alla proposta di cui al comma 2, è portata a conoscenza dei soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

4. Alla delibera di avvio possono essere allegati anche appositi modelli da compilare al fine di agevolare lo svolgimento della consultazione.

Articolo 3
(*Modalità di partecipazione alla consultazione*)

1. La partecipazione alla consultazione avviene mediante invio di osservazioni e documenti da parte dei soggetti interessati e, se del caso, mediante lo svolgimento di audizioni.

2. Nei casi in cui trova applicazione la disciplina relativa all'analisi di impatto della regolamentazione, i soggetti interessati alla consultazione forniscono informazioni e formulano osservazioni anche in ordine agli aspetti relativi all'impatto delle misure proposte, secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'Autorità.

Articolo 4
(*Osservazioni*)

1. I soggetti interessati possono trasmettere le osservazioni secondo le modalità indicate nell'avviso di consultazione entro il termine, non inferiore a trenta giorni, indicato nell'avviso di cui all'articolo 2, comma 3, e decorrente dalla relativa pubblicazione.

2. Salvi i casi specificamente previsti dalla legge, in circostanze eccezionali e urgenti il termine di cui al comma 1 può essere motivatamente ridotto a quindici giorni.

3. Decorsi i termini previsti dai commi 1 e 2, le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito *web* dell'Autorità ai sensi del comma 1 dell'articolo 6.

Articolo 5
(*Audizioni*)

1. Nel trasmettere le osservazioni di cui all'articolo 3 i soggetti interessati possono formulare motivata istanza di audizione innanzi al responsabile del procedimento, indicando specificamente i capi delle osservazioni che intendono illustrare e le ragioni della necessità di un approfondimento in audizione.

2. Ove necessario, il responsabile del procedimento convoca l'audizione fissandola, di norma, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2. L'audizione può essere svolta contestualmente per più soggetti interessati.

3. Al termine dell'audizione è redatto un verbale recante, in forma sintetica, le principali osservazioni e dichiarazioni dei partecipanti. Il verbale è sottoscritto dal responsabile del procedimento o da suo incaricato, nonché dal soggetto legittimato a

rappresentare il partecipante o dal soggetto cui il partecipante abbia conferito apposita procura.

Articolo 6
(*Conclusione della consultazione*)

1. L'Autorità pubblica sul sito web i contributi ricevuti nell'ambito della consultazione, tenuto conto delle eventuali esigenze di riservatezza o segretezza debitamente motivate, nonché la loro sintesi.

2. Nella motivazione del provvedimento finale sono comunque esplicitati gli orientamenti generali ricavabili dalle osservazioni formulate e sono indicate le motivazioni che giustificano le definitive determinazioni dell'Autorità.

3. Nel caso in cui sia prevista la preventiva acquisizione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine al provvedimento da adottare, lo schema di provvedimento, redatto secondo quanto disposto dal comma 2, è trasmesso alla predetta Autorità, ove necessario unitamente ai documenti acquisiti nell'ambito della consultazione svolta.

Articolo 7
(*Limitazioni all'accesso e alla pubblicazione*)

1. I partecipanti alla consultazione che intendono sottrarre all'accesso e alla pubblicazione alcuni degli elementi documentali trasmessi unitamente alle proprie osservazioni, devono effettuare, al momento della presentazione delle osservazioni, la relativa dichiarazione ai sensi del Regolamento in materia di accesso, indicando i documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e alla pubblicazione e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza a supporto della richiesta medesima, rispetto ai quali l'Autorità si riserva le valutazioni di propria competenza all'esito del contraddittorio con il partecipante.